



COMUNICATO UFFICIALE N.25 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 15/AA al N. 19/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 173/AA del 7 maggio 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 173/AA del 7 maggio 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele PAROLO, Vittorio PRADERIO, Vincenzo MAIOCCHI e della società A.S.C.D. TORINO CLUB MARCO PAROLO avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE PAROLO, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente responsabile del settore giovanile della Ascd Torino Club Marco Parolo, in violazione dell' art 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 28 del Regolamento Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento al punto 2.6 del Comunicato n. 1 emanato dal Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2016/2017, allo specifico titolo "provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)" che regola procedure e requisiti per ottenere la necessaria autorizzazione, per avere, quale responsabile del settore giovanile della Ascd Torino Club Marco Parolo permesso, o comunque, non impedito, mediante una dovuta e necessaria vigilanza derivante dal ruolo svolto nella società, che i giovani calciatori della Soc. Polisportiva Vergherese, della CAS Sacconago e della Soccer Boys partecipassero in data 11 giugno 2017 presso il campo sportivo della Società Airoidi di Origgio al provino/allenamento, in assenza sia del necessario nulla – osta della società di loro appartenenza, che della preventiva autorizzazione del Settore Giovanile Scolastico;

VITTORIO PRADERIO, in qualità di Consigliere Ascd Torino Club Marco Parolo, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contattato un calciatore appartenente alla Soc. Polisportiva Vergherese e aver diretto un provino non autorizzato, organizzato dalla Soc. Torino Club Marco Parolo, sul campo della Soc. Airoidi di Origgio, senza preventivo rilascio del nulla osta;

VINCENZO MAIOCCHI, in qualità di Dirigente accompagnatore Ascd Torino Club Marco Parolo, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contattato alcuni calciatori appartenenti alla Soc. Polisportiva Vergherese, alla CAS Sacconago e alla Soccer Boys e aver coordinato un provino non autorizzato, organizzato dalla Soc. Torino Club Marco Parolo, sul campo della Soc. Airoidi di Origgio, senza preventivo rilascio del nulla osta;

A.S.C.D. TORINO CLUB MARCO PAROLO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele PAROLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.C.D. TORINO CLUB MARCO PAROLO, Vittorio PRADERIO e Vincenzo MAIOCCHI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Daniele PAROLO, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Vittorio PRADERIO, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo MAIOCCHI e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.C.D. TORINO CLUB MARCO PAROLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 660 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo BENEDETTI, Marco ZANOTTI e della società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO BENEDETTI, in qualità di Presidente della Società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE in violazione dell'art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver creato in capo alla calciatrice minorenni Aurora Ratta l'affidamento in uno svincolo al termine della stagione sportiva 2016/2017, salvo poi cambiare repentinamente ed immotivatamente orientamento, fino a provocare il padre della stessa richiedendogli ingenti somme di denaro con la prospettiva di un vincolo fino ai 25 anni;

MARCO ZANOTTI, in qualità di Direttore Sportivo della Società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE in violazione dell'art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver creato in capo alla calciatrice minorenni Aurora Ratta l'affidamento in uno svincolo al termine della stagione sportiva 2016/2017, salvo poi cambiare repentinamente ed immotivatamente orientamento, fino a provocare il padre della stessa richiedendogli ingenti somme di denaro con la prospettiva di un vincolo fino ai 25 anni;

A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo BENEDETTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE e Marco ZANOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 100 giorni di inibizione per il Sig. Massimo BENEDETTI, di 70 giorni di inibizione per il Sig. Marco ZANOTTI e di € 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1104 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Fiorenzo DELLA ROCCA, Raffaele NUZZO, Antonio PERROTTA e della società A.S.D. OASI SANFELICIANA avente ad oggetto la seguente condotta:

FIorenzo DELLA ROCCA, in qualità di Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. OASI SANFELICIANA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Rivetti Luigi, De Lucia Giuseppe e Picozzi Antonio e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo del calciatore Luigi Rivetti nella gara Benevento Calcio Srl - ASD Oasi Sanfeliciano del 25.2.2017, valevole per il Campionato Giovanissimi Regionale; del calciatore De Lucia Giuseppe nella gara ASD Oasi Sanfeliciano - Valle Telesina del 11.2.17 valevole per il Campionato Allievi regionale; del calciatore Picozzi Antonio nella gara ASD Audax Cervinara 1935 - A.S.D. Oasi Sanfeliciano del 9.10.2016 valevole per il campionato Regionale Attività mista Under 18;

RAFFAELE NUZZO, in qualità di Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Oasi Sanfeliciano, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della citata società in occasione della gara Benevento Calcio Srl - A.S.D. Oasi Sanfeliciano del 25.2.2017, valevole per il Campionato Giovanissimi Regionale in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rivetti Luigi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatore de quo consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ANTONIO PERROTTA, in qualità di Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Oasi Sanfeliciano, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della citata società in occasione della gara ASD Oasi Sanfeliciano - Valle Telesina del 11.2.17, valevole per il Campionato Allievi regionale, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore De Lucia Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta, con attestazione di regolare tesseramento del predetto calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. OASI SANFELICIANA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fiorenzo DELLA ROCCA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. OASI SANFELICIANA, Raffaele NUZZO e Antonio PERROTTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Fiorenzo DELLA ROCCA, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Raffaele NUZZO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio PERROTTA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione per la società A.S.D. OASI SANFELICIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1237 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Renato ROBERTI, Moreno SARTORATO, Elvio DURANTE, Beslinda BUGARI e della società G.S. BARCON avente ad oggetto la seguente condotta:

Renato ROBERTI, in qualità di Presidente Società G.S. BARCON, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice BUGARI Beslinda e a far sottoporre la medesima agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo della stessa, pur sapendola in posizione irregolare, nel corso delle gare: UNIONE SETTE COMUNI – BARCON del 08.10.2017; BARCON – ALBIGNASEGO CALCIO del 15.10.2017; PORTOGRUARO – BARCON del 22.10.2017; BARCON – VILLORBA del 29.10.2017; UNION GAIA FG – BARCON del 26.11.2017; BARCON – PRIMIERO del 03.12.2017; BARCON – FUTURO GIOVANI del 17.12.2017, tutte valevoli per il Campionato Femminile Regionale Serie "D", e nelle gare: PRIMIERO – BARCON del 01.10.2017 e BARCON – VENEZIA FEMMINILE del 05.11.2017, valevoli per la Coppa Veneto Regionale Femminile;

MORENO SARTORATO, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S. BARCON, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: BARCON – ALBIGNASEGO CALCIO del 15.10.2017; PORTOGRUARO – BARCON del 22.10.2017; UNION GAIA FG – BARCON del 26.11.2017; BARCON – PRIMIERO del 03.12.2017; BARCON – FUTURO GIOVANI del 17.12.2017, tutte valevoli per il Campionato Femminile Regionale Serie "D", e nelle gare: PRIMIERO – BARCON del 01.10.2017 e BARCON – VENEZIA FEMMINILE del 05.11.2017, valevoli per la Coppa Veneto Regionale Femminile, in cui è stata utilizzata, in posizione irregolare perché non tesserata, la calciatrice BUGARI Beslinda, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione della calciatrice, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che la medesima partecipasse alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

ELVIO DURANTE, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S. BARCON, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: UNIONE SETTE COMUNI – BARCON del 08.10.2017 e BARCON – VILLORBA del 29.10.2017, tutte valevoli per il Campionato Femminile Regionale Serie "D", in cui è stata utilizzata, in posizione irregolare perché non tesserata, la calciatrice BUGARI Beslinda, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione della calciatrice, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che la medesima partecipasse alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposta agli

accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

BESLINDA BUGARI, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione agli artt. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver ella disputato le gare: UNIONE SETTE COMUNI – BARCON del 08.10.2017; BARCON – ALBIGNASEGO CALCIO del 15.10.2017; PORTOGRUARO – BARCON del 22.10.2017; BARCON – VILLORBA del 29.10.2017; UNION GAIA FG – BARCON del 26.11.2017; BARCON – PRIMIERO del 03.12.2017; BARCON – FUTURO GIOVANI del 17.12.2017, tutte valevoli per il Campionato Femminile Regionale Serie "D", e nelle gare: PRIMIERO – BARCON del 01.10.2017 e BARCON – VENEZIA FEMMINILE del 05.11.2017, valevoli per la Coppa Veneto Regionale Femminile, nelle file della Società G.S. BARCON, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa;

G.S. BARCON, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Renato ROBERTI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società G.S. BARCON, Moreno SARTORATO, Elvio DURANTE e Beslinda BUGARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 100 giorni di inibizione per il Sig. Renato ROBERTI, di 70 giorni di inibizione per il Sig. Moreno SARTORATO, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Elvio DURANTE, di 4 giornate di squalifica per la Sig.ra Beslinda BUGARI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Femminile Regionale Serie "D" s.s. 2018/2019 e di 1 punto di penalizzazione da scontare nella Coppa Veneto Regionale Femminile per la società G.S. BARCON;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini